



Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 23 ottobre 1936 - ANNO XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45	Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento. Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	72	45	31.50	
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 ottobre 1936-XIV, n. 1838.
Speciali modalità per la corresponsione dell'anticipazione a favore del film « Scipione l'Africano » Pag. 3121

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. 1839.
Sostituzione del Regio commissario dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste Pag. 3122

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 1840.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Bernardino Grimaldi » di Catanzaro ad accettare una donazione Pag. 3122

REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. 1841.
Revoca delle disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 del R. decreto 14 novembre 1935, n. 2000, concernenti gli Uffici consolari di Mukden e Harbin. Pag. 3122

REGIO DECRETO 30 aprile 1936-XIV.
4° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli ex provincia di Caserta Pag. 3122

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 ottobre 1936-XIV.
Approvazione dello statuto del Credito Italiano Pag. 3123

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 ottobre 1936-XIV.
Approvazione dello statuto della Banca Commerciale Italiana Pag. 3126

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1936-XIV.
Revoca di divieto di caccia e uccellazione in provincia di Firenze. Pag. 3130

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1936-XIV.
Autorizzazione all'esercizio della caccia e cattura degli storni in provincia di Parma Pag. 3130

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1936-XIV.
Autorizzazione alla Commissione venatoria provinciale di Roma a far cattare, nella zona dell'Artemisio, a scopo di ripopolamento di altre zone, lepri, starni e fagiani Pag. 3130

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1936-XIV.
Modificazione dei confini della zona venatoria circostante il Parco nazionale di Strà (Padova) Pag. 3130

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico. Pag. 3130
Rettifiche d'intestazione Pag. 3131
Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico. Pag. 3135

Ministero delle corporazioni: 75° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1448 Pag. 3135

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 ottobre 1936-XIV, n. 1838.
Speciali modalità per la corresponsione dell'anticipazione a favore del film « Scipione l'Africano ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1143;
Considerato che a cura di apposito Consorzio è in corso di realizzazione il film « Scipione l'Africano », diretto a rappresentare un memorabile periodo della nostra storia;
Ritenuto che la produzione di tale film, superando fini meramente privati per assumere interesse e valore nazionale, è da agevolare;

Ritenuta l'urgente e assoluta necessità di provvedere;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, convertito nella legge 24 giugno stesso anno, n. 1048, che ha approvato l'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

Visto il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, convertito nella legge 28 dicembre successivo, n. 1848, portante modifiche all'ordinamento dell'Istituto medesimo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'Istituto nazionale L.U.C.E. è autorizzato a concedere al Consorzio per il film « Scipione l'Africano » con sede in Roma, un mutuo fino all'ammontare massimo di L. 4.000.000, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

La somma della quale l'Istituto nazionale L.U.C.E. fosse ancora creditore verso il Consorzio alla data del 30 giugno 1938, in dipendenza del mutuo predetto, sarà rifiuta all'Istituto medesimo dallo Stato, a favore del quale dovrà essere devoluto ogni ricupero che potesse successivamente effettuarsi sul Consorzio sino a concorrenza della somma suddetta.

Art. 2. — Il pagamento cui lo Stato fosse obbligato ai termini del precedente articolo sarà disposto in parti uguali sui fondi da stanziarsi negli anni finanziari 1938-39 e 1939-40 nel bilancio della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda, in applicazione dell'art. 8 della legge 13 giugno 1935, n. 1143.

Art. 3. — L'anticipazione già deliberata dal Ministero per la stampa e la propaganda a favore del Consorzio « Scipione l'Africano », in applicazione della legge 13 giugno 1935, n. 1143, potrà essere erogata all'infuori delle condizioni limitative previste dal-



l'art. 3 della legge predetta, a mano a mano che lo richiederanno le esigenze della realizzazione del film da valutarsi dal Ministro per la stampa e la propaganda.

Art. 4. — Il noleggio del film « Scipione l'Africano » per l'interno ed il suo sfruttamento all'estero sono affidati dal Consorzio all'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche alle condizioni direttamente convenute fra esso ed il Consorzio.

Lo stesso Ente è incaricato di riscuotere tutte le somme inerenti al noleggio e comunque allo sfruttamento del film, nel Regno e all'estero, dimostrando e contabilizzando le riscossioni con le forme e modalità previste nella legge 13 giugno 1935, n. 1143, e nel decreto emesso dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 16 settembre 1935-XIII, per l'attuazione della legge stessa.

Art. 5. — In relazione a quanto disposto negli articoli precedenti, il Ministro per le finanze ed il Ministro per la stampa e la propaganda eserciteranno la vigilanza sulla realizzazione del film « Scipione l'Africano » e sulla amministrazione del Consorzio, a mezzo di propri funzionari all'uopo delegati.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 99. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. 1839.

Sostituzione del Regio commissario dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e relativo all'istituzione dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste;

Visto il R. decreto 23 maggio 1932, n. 555, col quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Azienda suddetta, e venne nominato un Regio commissario;

Considerato che l'attuale Regio commissario in seguito a promozione deve passare ad altra sede e che occorre quindi sostituirlo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1936-XIV il maggior generale di porto Gaeta Armando cessa dalla carica di commissario Regio per l'amministrazione dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste ed è sostituito in tale carica dal dott. Perosino Carlo.

Nell'esercizio delle funzioni di Regio commissario il dott. Perosino sarà coadiuvato dal consulente già nominato dal Ministro per le comunicazioni, e percepirà, a carico del bilancio dell'Azienda, l'indennità mensile che verrà stabilita dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 1840.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri « Bernardino Grimaldi » di Catanzaro ad accettare una donazione.

N. 1840. R. decreto 10 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri « Bernardino Grimaldi » di Catanzaro, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 12.300 nominali in titoli del Prestito redimibile 3,50 per cento, disposta in suo favore dal presidente del Comitato promotore delle onoranze al prof. Vincenzo Cirimele perchè venga istituito, col reddito, un premio annuo, intitolato al prof. Vincenzo Cirimele, da assegnarsi ad un alunno interno della sezione geometri.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. 1841.

Revoca delle disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 del R. decreto 14 novembre 1935, n. 2000, concernenti gli Uffici consolari di Mukden e Harbin.

N. 1841. R. decreto 24 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono revocate le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 del R. decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 2000, concernenti gli Uffici consolari di Mukden ed Harbin, con effetto dalla stessa data del 14 novembre 1935, e viene soppresso il posto di primo cancelliere presso il Consolato generale di Mukden, ed è istituito un posto di primo cancelliere presso il Consolato in Harbin, con effetto dal 24 settembre 1936-XIV.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 30 aprile 1936-XIV.

4° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli ex provincia di Caserta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la ex provincia di Caserta approvato con R. decreto 9 ottobre 1909 e quello suppletivo approvato con R. decreto 9 marzo 1924, n. 19944;

Ritenuto che in virtù del R. decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali, parte del territorio della ex-provincia di Caserta è stato aggregato alla provincia di Napoli;

Visto lo schema di 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio di detta provincia di Napoli, compilato dall'Ufficio del Genio civile di Caserta;

Visti gli atti della istruttoria esperita in base al decreto Ministeriale 16 ottobre 1933, n. 5470;

Considerato che avverso la iscrizione in detto schema di elenco del « Lago di Patria » (n. 16) fu presentata opposizione dai signori Aldo, Maria, Mario e Silvio Simeone fu Francesco ed Elena Gambardella fu Raimondo, quest'ultima in proprio e in qualità di madre e legittima amministratrice dei figli minori Ines e Guido fu Francesco, sia in sede amministrativa, con atto 28 aprile 1934, che con ricorso al Tribunale delle acque di Napoli, notificato al Ministero dei lavori pubblici il 23 maggio 1934;

Che la opposizione stessa si basa sull'affermazione che detto Lago sia di assoluta proprietà dei reclamanti nonchè sull'affermazione della nullità della esperita istruttoria in quanto le pubblicazioni di legge non sarebbero state effettuate nè nel comune di Quiliano, nel cui territorio sarebbe stata per errore indicata la ubicazione del Lago suddetto, nè in quello di Giugliano nel cui tenimento effettivamente trovasi il Lago stesso; si adduce anche in detta opposizione che la cennata iscrizione del Lago di Patria parte dal presupposto di doversi regolare l'elenco delle acque scorrenti nell'ex provincia di Caserta e che quindi il Lago predetto sia stato già compreso in altro elenco della stessa ex provincia, laddove tale Lago ha toccato e attraversato sempre territori della provincia di Napoli e mai fu compreso in precedenti elenchi;

Considerato che il Lago di Patria costituisce un bacino di espansione delle acque provenienti dal bacino circostante ed è racchiuso nel complesso sistema idrografico formato dalla rete dei canali di bonifica che vi sboccano e dall'altra parte dal mare verso il quale ha regolare emissario;

Che lo Stato dovrà provvedere alla bonifica di tale zona di cui il Lago rappresenta un notevole elemento e che sono in corso le pratiche per la iscrizione di detti canali di bonifica nell'elenco delle acque pubbliche;



Che, inoltre, il Lago per la sua ampiezza e per la estensione del bacino che lo comanda costituisce un importante serbatoio naturale di acqua, idoneo ad usi di pubblico e generale interesse quali la bonifica, la pesca;

Che, parimenti, non può essere preso in considerazione il motivo formale dedotto dagli opposenti circa la mancata pubblicazione del suaccennato schema di elenco del comune di Giugliano e l'erronea indicazione dell'appartenenza del Lago al territorio di Quagliano, anziché in quello di Giugliano, atteso che la pubblicazione di legge fu fatta sia nel primo che nel secondo di detti Comuni;

Considerato che nemmeno vale il motivo che lo schema di elenco suddetto è fondato sull'erroneo presupposto che esso comprenda solo corsi d'acqua già appartenenti all'ex provincia di Caserta, poiché se nelle premesse del decreto di pubblicazione di esso è cenno del cambiamento della circoscrizione, ciò non vuol dire che tale cambiamento giustifica la iscrizione di tutti i corsi d'acqua nell'elenco indicato;

Visto il voto 1° marzo 1935, n. 343, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta la cennata opposizione, è approvato il suindicato 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Napoli (già dell'ex provincia di Caserta) compilato dall'Ufficio del Genio civile di Caserta, giusta l'unito esemplare visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

*COROLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1936 - Anno XIV. Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 107.

4° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli.

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Num. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Sorgenti Casi	Savone	Teano	Dallo sbocco alla sorgente questa compresa; una volta alimentavano la Forma di Teano
2	Sorgente Tuoro	Id.	Id.	Dallo sbocco alla sorgente questa compresa; oggi l'acquedotto di quella città
3	Sorgente Sonola	Id.	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese
4	Sorgenti Cavallorda	Id.	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese; le sorgenti trovano sotto il viadotto della ferrovia Roma-Napoli sul fiume Savone
5	Sorgente Sperino	Rio delle Cerrete	S. Pietro Infine	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa
6	Sorgente Cerreto I	Id.	Id.	Id.
7	Sorgente Cerreto II	Id.	Id.	Id.
8	Sorgente Fontana	Rio Secco	Id.	Id.
9	Sorgente Canapina I	Id.	Id.	Id.
10	Sorgente Canapina II	Id.	Id.	Id.
11	Sorgente Abbazia	Id.	Id.	Id.
12	Sorgente Pescara I	Id.	Id.	Id.
13	Sorgente Pescara II	Id.	Id.	Id.
14	Sorgente Fornello I	Id.	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese
15	Sorgente Fornello II	Id.	Id.	Id.
16	Lago di Patria	Mare Tirreno	Giugliano	Tutto lo specchio d'acqua compreso l'emissario a mare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro: COROLLI-GIGLI.

(1047)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 ottobre 1936-XIV.
Approvazione dello statuto del Credito Italiano.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visti gli articoli 25 e 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Visto il R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 377, che riconosce come « Banca di diritto pubblico » il Credito Italiano, con sede in Genova; Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito; Sulla proposta del Comitato dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Credito Italiano, Banca di diritto pubblico, conforme al testo allegato al presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Statuto del Credito Italiano.

TITOLO I. — Costituzione, sede e durata della Società.

Art. 1. — La Società anonima Banca di Genova, costituita con privata scrittura del 28 aprile 1870, denominata poi « Credito Italiano » è riconosciuta Banca di diritto pubblico in virtù del R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 377.

Art. 2. — La Banca ha sede sociale in Genova con Direzione centrale in Milano. Può stabilire sedi, succursali, agenzie, recapiti e rappresentanze nel Regno, nelle Colonie ed all'Estero.

Può anche assumere partecipazioni in ditte e società bancarie all'Estero.

Art. 3. — La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 1950. Può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea generale dei soci, senza che per tale titolo spetti diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti.

TITOLO II. — Delle operazioni della Società.

Art. 4. — Scopo della Società è l'esercizio del credito in genere; essa può compiere le seguenti operazioni: